



## **SEZIONE E**

### **Reati Ambientali**

**Art. 25 – undecies D. Lgs. 231/2001**

Approvazione	Consiglio di Amministrazione del 10/12/2014
Revisioni	.....

## **Art. 25-undecies Reati ambientali**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.



4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.



## INDICE

- 1 Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 -undecies D.Lgs. 231/2001)**
- 2 Il sistema di gestione ambientale e la politica dell'ambiente**
  - 2.1 Il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001**
  - 2.2 La politica dell'ambiente**
- 3 Il processo di "risk assessment"**
  - 3.1 Individuazione dei reati considerati a "rischio non rilevante"**
  - 3.2 Individuazione dei processi potenzialmente sensibili**
- 4 Identificazione dei protocolli specifici**
- 5 La struttura organizzativa aziendale in materia ambientale**
- 6 Formazione**
- 7 Gestione delle non conformità**
- 8 Le modalità di controllo previste dal sistema di gestione e dagli atti autorizzativi**
- 9 Il sistema di controllo previsto dal modello: l'organismo di vigilanza e la disciplina dei flussi informativi**

## 1. LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25 - *undecies* D.Lgs. 231/2001)

Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 è stata recepita la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal Legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

Più precisamente, il D.Lgs. 121/11, nel recepire la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva 2009/123/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 – *undecies* che ha introdotto, tra le fattispecie criminose che possono comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica, i reati ambientali di seguito elencati.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Si riportano di seguito i reati previsti dall'articolo 25 – *undecies* D.Lgs. 231/2001.

Per una maggiore e più chiara comprensione delle fattispecie verrà riportato l'intero articolo di legge, mentre verranno evidenziati in grassetto i commi richiamati dal D.Lgs. 231/01, ovvero le condotte alle quali è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente.

### Codice Penale

#### □ *Articolo 727 Bis*

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (1).

***[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.***

***[II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.***

(1) Articolo inserito dall'art. 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

#### □ *Articolo 733 Bis*

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (1).

***[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.***

(1) Articolo inserito dall'art. 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

### Decreto Legislativo 152/2006 – “Testo Unico” Ambientale

#### □ *Articolo 137* *(Sanzioni penali)*

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 1 chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. (1)

**2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000,00 euro. (2)**

**3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattordicesimo comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.(3)**

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

**5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (4).**

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

**11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.**

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

**13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il**



**divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.**

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

(1) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(2) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(3) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(4) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2010, n. 36 e dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014.

Trattasi di reato comune che, in quanto tale, può essere commesso da chiunque, ed ha ad oggetto le condotte di seguito riportate:

- a. apertura di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione;
- b. esercizio di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con autorizzazione sospesa o revocata;
- c. inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o stabilite dall'autorità competente relative allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- d. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose eccedenti i limiti tabellari previsti;
- e. inosservanza dei divieti di scarico;
- f. scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate.

□ *Articolo 256*

*(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)*

**1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 1 chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:**

**a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;**

**b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (1)**

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

**3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 1 chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la**

**discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (2)**

**4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.**

**5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).**

**6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.**

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

(1) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(2) Comma modificato dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

Trattasi di reato comune, che può quindi essere commesso da chiunque. Di seguito sono riportate le condotte sanzionate dalla normativa:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti pericolosi o non pericolosi senza l'autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata;
- inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
- miscelazione di rifiuti non consentita;
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di specifiche disposizioni.

□ **Articolo 257**  
**(Bonifica dei siti)**

**1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.**

**2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.**

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione



condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Trattasi di reato comune. Di seguito, le condotte sanzionate:

- omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, a seguito di inquinamento cagionato dal superamento delle concentrazioni soglia di rischio. L'inquinamento è il presupposto del reato;
- mancata effettuazione della comunicazione a Comune, Regione, Provincia, Prefetto al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito.

□ *Articolo 258*

*(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)*

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro [per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione (3).

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. ***Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (4).***

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati (5).



5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro (6).

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro (7).

(1) Comma sostituito dall' articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

(2) Comma sostituito dall' articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

(3) Comma modificato dall' articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

(4) Comma sostituito dall' articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 42, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dall' articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

(6) Comma aggiunto dall' articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

(7) Comma aggiunto dall' articolo 35 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

Si tratta di un reato comune. E' opportuno mettere in luce il rinvio all'articolo 483 c.p. "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" per quanto concerne la pena.

Di seguito, le condotte rilevanti:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- utilizzo di un certificato falso durante il trasporto.

#### □ *Articolo 259*

*(Traffico illecito di rifiuti)*

**1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.**

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Trattasi di reato comune che sanziona le seguenti condotte:

- spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 Regolamento CEE n. 259 1993;
- spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento CEE.

#### □ *Articolo 260*

*(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)*

**1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,**



**2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.**

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Trattasi di un reato comune che sanziona operazioni e allestimento (mezzi ed attività continuative ed organizzate) per la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione, l'importazione o la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto.

□ *Articolo 260 Bis*

*(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) (1)*

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTR, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

**6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.**

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. **Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.**

**8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.**

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo (2).

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (3) (4).

(1) Articolo inserito dall' articolo 36 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(4) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'articolo 6, comma 2, lettera d), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, non ancora convertito in legge.

Di seguito si riportano le condotte sanzionate:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, Sistri, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione, e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda sistri-area movimentazione e, ove necessario, senza la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda sistri-area movimentazione fraudolentemente alterata.

□ *Articolo 279*  
*(Sanzioni)*

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13 cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente (1).

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (2).

3. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 7* chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro (3).

4. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo comma 8* chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro (4).

**5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.**

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

(1) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 e dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(2) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128

(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 e dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014

(4) Comma modificato dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 e dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 46/2014.

Trattasi di un reato comune, che sanziona, nell'esercizio di uno stabilimento, la violazione dei valori limite di emissione o la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione qualora determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

**Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 44). - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (1) (2) (3)**

□ *Articolo 1*

**1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:**

**a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;**

**b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;**

**c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;**

**d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;**

**e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;**

**f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.**

**2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.**

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. (1)

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275.

□ *Articolo 2*

**1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:**

**a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;**

**b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;**

**c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;**

**d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;**

**e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;**

**f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.**

**2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.**

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. (1)

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, d.lg. 18 maggio 2001, n. 275.

□ *Articolo 3 Bis*

**1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,**



**dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.**

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. (1)

(1) Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275.

□ *Articolo 6*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie (1).

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

**4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.**

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione (2) (3).

(1) Vedi d.m. 18 maggio 1992.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, l. 9 dicembre 1998, n. 426.

Articolo così sostituito dall'art. 2, d.l. 12 gennaio 1993, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.

**Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1) (2).**

**(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lq. 5 dicembre 1997, n. 430.**

**(2) Con d.lq. 31 marzo 1998, n. 112 (2) sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.**





□ *Articolo 3*

*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.*

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

**6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito (2).**

(1) Comma modificato dall'art. 15, l. 31 luglio 2002, n. 179.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. 16 giugno 1997, n. 179.

Trattasi di reato comune, che ha ad oggetto le seguenti condotte:

- produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione, esportazione, consumo e detenzione di sostanze lesive, che possono ledere l'ozono stratosferico e l'ambiente.

**DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007 n.202 (in Suppl. ordinario n. 228 alla Gazz. Uff., 9 novembre, n. 261). - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.**

□ *Articolo 8*

*Inquinamento doloso*

**1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.**



**2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.**

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

□ *Articolo 9  
Inquinamento colposo*

**1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.**

**2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.**

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

## **2. IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E LA POLITICA DELL'AMBIENTE**

### **2.1 Il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001**

Ca.Nova S.p.A. ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla istituzione di un Sistema di Gestione Ambientale, che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale della Società diretta al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

Il Sistema di Gestione Ambientale è certificato UNI EN ISO 14001 dal 2013. Le norme previste da questo standard internazionale sono state concepite al fine di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'impresa ed hanno l'obiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni, basandosi non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, ma anche sulla creazione di un rapporto di fiducia con le Istituzioni e con i terzi, nonché sulla partecipazione attiva dei dipendenti.

Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) è fondato su un processo di controllo e di miglioramento continuo che si realizza nelle fasi di pianificazione, attuazione, controllo e riesame.

In particolare il SGA si basa:

- su un'Analisi Ambientale Iniziale delle attività di Ca.Nova S.p.A., finalizzata all'identificazione degli aspetti ambientali più significativi;
- sul costante aggiornamento dell'Analisi Ambientale;
- sull'adozione di una Politica dell'Ambiente e sulla sua diffusione a tutti i soggetti interessati, sia interni che esterni;
- sull'identificazione, l'aggiornamento ed il rispetto delle normative applicabili in materia ambientale;
- sull'elaborazione di un sistema di procedure e istruzioni operative interne che regolano sia gli aspetti gestionali che le responsabilità e le modalità operative delle attività legate agli aspetti ambientali significativi;
- sull'attribuzione di compiti e responsabilità specifici;



- sul monitoraggio dei parametri per il controllo delle prestazioni ambientali;
- sulla formazione specialistica del personale allo scopo di accrescere la conoscenza dei possibili effetti sull'ambiente delle attività svolte;
- sul coinvolgimento del personale interno e degli enti esterni nella gestione degli aspetti ambientali;
- su un programma di *audit* ambientali interni per determinare la conformità alle procedure, alla normativa di riferimento ed ai principi della Politica Ambientale;
- su un riesame periodico del SGA e delle sue prestazioni, condotto dall'Alta Direzione, con lo scopo di verificare l'adeguatezza del sistema e l'eventualità dell'adozione di nuove strategie di miglioramento.

Gli aspetti ambientali connessi con le attività, prodotti e servizi di Ca.Nova S.p.a. ed i relativi impatti ambientali sono individuati secondo le modalità descritte in dettaglio nella procedura dedicata "*Aspetti ed impatti ambientali significativi*". (QUA.05.PR)

Per l'individuazione degli aspetti ambientali, i processi aziendali sono suddivisi nelle loro fasi elementari e per ciascuna di esse sono analizzate le interazioni reali o potenziali con l'ambiente durante le condizioni operative normali, in caso di operazioni non abituali, quali avviamento e fermata impianti, ed in caso di guasto o incidente.

Ca.Nova S.p.a. valuta, nella ricerca degli aspetti ambientali connessi con le proprie attività, anche le attività svolte da fornitori esterni (terzisti) quando queste concorrono alla qualità del servizio ed hanno un sensibile impatto ambientale, oppure quando interagiscono fortemente con il Sistema di Gestione ambientale.

Nella analisi degli aspetti ambientali Ca.Nova S.p.a. considera anche gli sviluppi nuovi o pianificati, i nuovi prodotti, nuovi materiali, servizi nuovi o modificati.

Gli aspetti ambientali sono valutati in base alla sensibilità dell'ambiente all'impatto considerato, secondo la frequenza con la quale avviene l'impatto e secondo il grado di controllo e prevenzione che Ca.Nova S.p.a. è in grado di attuare. Ai fini di mantenere uniformità ed oggettività di giudizio sono adottate istruzioni operative per la definizione dei criteri di valutazione.

La valutazione consente di identificare gli aspetti ambientali significativi sui quali sono attuati programmi di intervento per raggiungere obiettivi di miglioramento.

L'attività di individuazione e valutazione degli aspetti ambientali è un processo continuo. Le registrazioni relative agli aspetti ambientali sono aggiornate al sopraggiungere di ogni nuovo elemento in grado di modificare la valutazione esistente.

In particolare la valutazione è aggiornata in conseguenza di:

- nuove leggi ambientali o modifica di quelle esistenti;
- modifica dell'attività svolta da Ca.Nova S.p.a.;
- risultati di Audit;
- installazione di nuovi impianti, modifiche sostanziali di quelli esistenti, modifiche di sostanze o preparati utilizzati.

## **2.2 La politica dell'ambiente**

Ca.Nova S.p.a., considera la salvaguardia dell'ambiente un valore di base su cui operare nell'ottica di uno sviluppo sostenibile in grado di rispettare la natura e garantire un futuro alle generazioni che verranno.

Ca.Nova S.p.a. si impegna ad erogare i servizi di trasporto, pubblico e privato, nel rispetto dei requisiti ambientali cogenti per legge e secondo i principi fondamentali di buona pratica in campo ambientale.



Per garantire ciò, Ca.Nova S.p.a. individua obiettivi di salvaguardia ambientale, misurabili, stabiliti di volta in volta in sede di Riesame della Direzione, che si impegna a conseguire al fine di ottenere un miglioramento continuo nella sua interazione con ambiente e società.

Gli obiettivi definiti sono rivolti, principalmente, a garantire un elevato livello di attenzione ed un miglioramento per quanto riguarda gli aspetti critici di interazione tra azienda ed ambiente e nello specifico:

- gestione e consumo di combustibili fossili;
- produzione, gestione e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non;
- inquinamento del suolo e sottosuolo;
- consumi e scarichi idrici;
- gestione e consumi di sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente;
- controllo delle emissioni in atmosfera.

Per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi la Direzione di Ca.Nova S.p.a. si impegna a:

- promuovere la conoscenza della normativa ambientale, facilitandone la piena e corretta applicazione;
- aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento del personale riguardo alle tematiche di salvaguardia ambientale.

In tal senso, la Direzione di Ca.Nova S.p.a., ribadisce la propria responsabilità di indirizzare lo svolgimento di tutte le attività previste dal Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la Norma Internazionale UNI EN ISO 14001:2004, garantendo la messa a disposizione di risorse strumentali allo scopo.

### **3. IL PROCESSO DI “*RISK ASSESSMENT*”**

Il processo di *risk assessment* ha condotto *in primis* ad individuare le attività che possono avere rilevanza relativamente alle tipologie di reati valutati nella presente sezione speciale.

La società al fine di individuare i rischi 231 con riferimento ai reati ambientali ha, pertanto, provveduto innanzitutto ad una accurata identificazione degli aspetti e degli impatti ambientali associati alle attività aziendali.

L'individuazione degli aspetti ambientali, delle attività, prodotti o servizi dell'Organizzazione e la valutazione della significatività dei relativi impatti sull'ambiente sono un passaggio fondamentale del SGA per definire obiettivi e traguardi coerenti con le esigenze di miglioramento e per definire adeguate procedure operative per il controllo del sistema .

Tali processi sono descritti nella procedura QUA.05.PR “*Valutazione aspetti e impatti ambientali*”.

Il procedimento di identificazione degli aspetti ambientali viene effettuato tramite una Analisi Ambientale Iniziale attraverso la quale vengono raccolte ed elaborate informazioni sulla situazione aziendale in relazione ai seguenti ambiti:

- identificazione degli aspetti ambientali, diretti e indiretti, anche in riferimento alle condizioni anomale e di emergenza;



- identificazione delle prescrizioni applicabili;
- esame delle prassi e delle procedure già in essere;
- valutazione delle emergenze ambientali avvenute in passato;
- definizione dei criteri adeguati alla propria realtà per valutare i propri impatti ambientali.

Il procedimento di identificazione degli aspetti ambientali sia diretti che indiretti viene condotto dalla funzione QUA con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei diversi aspetti ambientali.

I processi aziendali, i prodotti ed i servizi dell'Azienda sono analizzati in ogni singola fase operativa al fine di individuare tutte le interazioni tra azienda ed ambiente esterno.

L'Analisi prende in considerazione, in funzione delle attività, i seguenti comparti ambientali:

- Emissioni in atmosfera, scarichi idrici, Produzione di rifiuti;
- Consumo di risorse naturali, acqua, energia e combustibili;
- Uso e contaminazione del suolo, utilizzo di sostanze pericolose;
- Inquinamento acustico, elettromagnetico;
- Impatto visivo.

In relazione a questi comparti, gli aspetti ambientali prendono in esame le attività produttive, i prodotti ed i materiali utilizzati, i servizi erogati e le attività degli appaltatori/terzisti e fornitori di servizi correlati ad attività aventi impatto ambientale.

Gli aspetti ambientali correlati ad attività aventi impatto ambientale effettuate esternamente da fornitori qualificati sono definiti "aspetti ambientali indiretti" e sono valutati in base alle conoscenze interne delle lavorazioni e dei fornitori in oggetto.

Tutti gli impatti ambientali nelle diverse fasi operative sono considerati, quando e se possibile ed applicabile, in situazione di normale funzionamento ed in situazione di anomalo funzionamento o emergenza (partenza, fermata e ripartenza, malfunzionamento macchina o sistemi di abbattimento/protezione, incidente ragionevolmente prevedibile).

L'identificazione degli aspetti ambientali significativi avviene al minimo annualmente ed in ogni caso ad ogni variazione significativa dei sistemi di produzione, degli impianti, delle apparecchiature, dei prodotti e delle procedure operative.

La seconda fase dell'indagine è stata indirizzata a confrontare l'analisi degli aspetti ambientali al fine di verificare se, a livello astratto, sia ipotizzabile la commissione dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto 231.

Per eseguire l'attività appena descritta sono state prese in considerazione:

- la documentazione amministrativa ed autorizzativa;
- l'organizzazione aziendale, riportata in un documento al Manuale di Gestione Ambientale;
- le modalità operative ed il Sistema di gestione descritto nel Manuale del Sistema di Gestione Ambientale.

Di seguito è riportato l'esito della valutazione dei rischi con l'indicazione dei reati che vengono considerati non rilevanti e di quelli che possono presentare un profilo di rischio in relazione alle attività svolte dalla società.



### 3.1 Individuazione dei reati considerati a “rischio non rilevante”

A seguito dell'attività di mappatura dei “processi sensibili”, da un'analisi delle attività svolte dalla Società e dei sopra elencati reati presupposto per la responsabilità amministrativa, si ritiene che il rischio di commissione di taluni reati non sia ragionevolmente ravvisabile in Ca.Nova S.p.A.

Si ritiene che i reati di cui agli articoli 727 bis “*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*” e 733 bis c.p. “*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*” non siano configurabili nell'ambito della realtà aziendale di Ca.Nova S.p.A.

In particolare, il reato di cui all'**articolo 727 bis c.p.** non è concretamente realizzabile, perché l'attività di Ca.Nova S.p.A. non interferisce con specie animali o vegetali selvatiche protette.

Il reato previsto dall'**articolo 733 bis c.p.** è un reato comune e dunque può essere commesso da chiunque. E' comunque un reato d'evento, pertanto per la consumazione del medesimo è necessaria la compromissione dello stato di conservazione dell'habitat interno di un sito protetto, ovvero il suo deterioramento con la conseguente compromissione del suo stato di conservazione. Vista la collocazione di Ca.Nova S.p.A., valutato lo spazio territoriale in cui opera, considerato l'evento del reato, si ritiene che il reato di cui all'articolo 733 bis c.p. non sia concretamente realizzabile.

Per quanto concerne quanto statuito dalla **Legge 7 febbraio 1992 n. 150** (*applicazione in Italia della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*), posti a confronto il bene tutelato e l'oggetto dell'attività di Ca.Nova S.p.A., i reati previsti non sono concretamente realizzabili, in quanto l'attività svolta non espone a rischio specie animali e vegetali in via di estinzione, mammiferi e rettili.

Analogamente, con riferimento alla **Legge 28 dicembre 1993, n. 549** in materia di misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, si evidenzia la non sussistenza del rischio di commissione del reato, in quanto l'ozono non viene impiegato nelle attività di Ca.nova S.p.a.

In ordine ai reati di cui al **D.Lgs. 202/2007** (*attuazione della direttiva relativa all'inquinamento da parte di navi*), visto l'ambito di attività di Ca.Nova S.p.A., anche alla luce dei soggetti attivi del reato che è reato proprio, si ritiene che i medesimi non siano concretamente realizzabili nel caso di specie.

In sintesi:

727 bis c.p.	assenza di interferenze con specie animali o vegetali selvatiche protette. Presso il sito non risultano presenti specie protette.
733 bis c.p.	assenza di rischio di compromissione dello stato di conservazione dell'habitat interno di un sito protetto. Le attività svolte presso Ca.Nova S.p.A. non determinano alterazione o danneggiamento di habitat.
Reati di cui alla Legge 150/1992	assenza di rischi per specie animali e vegetali in via di estinzione, mammiferi e rettili.
Reati di cui al D.Lgs. 202/2007	assenza di rischio visto l'ambito di attività di Ca.Nova S.p.A.



Non sono configurabili rischi di commissione del reato di cui al **comma 13 dell'art. 137 D.Lgs. n. 152/06**, in quanto non concretamente realizzabile vista l'attività svolta dalla Società.

In sintesi:

Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 c.13, D.Lgs. n. 152/06)	Non applicabile
--	-----------------

Con riferimento ai reati relativi alla **gestione dei rifiuti**, dall'analisi delle modalità di gestione degli stessi, nonché delle tipologie in cui possono essere classificati, non sono configurabili rischi seppur potenziali di commissione degli illeciti di seguito riportati.

In sintesi:

Rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c.6, D.Lgs. n. 152/06)	ASSENTE perché la Società non produce tale tipologia di rifiuto.
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1, D.Lgs. n. 152/06)	La società si configura esclusivamente come produttore di rifiuti che conferisce a gestori autorizzati, e non effettua spedizione di rifiuti all'interno della comunità europea.
Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 c.1, D.Lgs. n. 152/06)	Le modalità di gestione dei rifiuti (produzione e conferimento a soggetto autorizzato), consentono di escludere l'esistenza di mezzi e attività continuative organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti radioattivi (art. 260 c.2, D.Lgs. n. 152/06)	Le modalità di gestione dei rifiuti (produzione e conferimento a soggetto autorizzato), consentono di escludere l'esistenza di mezzi e attività continuative organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Trasporto di rifiuti pericolosi senza scheda SISTRI (art. 260-bis c.7, 2° periodo, D.Lgs. n. 152/06)	ASSENTE perché la Società non effettua attività di trasporto.
Trasporto di rifiuti con certificato falso (art. 260-bis c.7, 3° periodo, D.Lgs. n. 152/06)	ASSENTE perché la Società non effettua attività di trasporto.
Trasporto di rifiuti con alterazione fraudolenta della scheda SISTRI (art. 260-bis c.8, 1° periodo, D.Lgs. n. 152/06)	ASSENTE perché la Società non effettua attività di trasporto.
Trasporto di rifiuti con alterazione fraudolenta della scheda SISTRI (art. 260-bis c.8, 2° periodo, D.Lgs. n. 152/06)	ASSENTE perché la Società non effettua attività di trasporto.

### 3.2 Individuazione dei processi potenzialmente sensibili

In relazione ai reati individuati nell'art. 25 *undecies*, tenuto conto delle attività effettivamente svolte da Ca.Nova S.p.A., sono stati individuati i principali processi sensibili, in altri termini, le attività nelle quali è possibile la realizzazione di tali reati.

L'analisi degli aspetti ambientali ha condotto ad individuare quattro macro aree nel cui ambito può essere astrattamente configurabile la commissione dei reati previsti dall'articolo 25 *undecies* e non ricompresi tra quelli indicati al paragrafo precedente.

Le quattro macro aree sono le seguenti:

- a) gestione delle acque;
- b) gestione dei rifiuti;
- c) gestione delle emissioni in atmosfera;
- d) potenziale inquinamento del sito.

#### a) gestione delle acque

Gli scarichi idrici industriali sono disciplinati da specifica Autorizzazione.

Ca.Nova S.p.A., quale impianto di depurazione delle acque reflue ai fini del trattamento degli scarichi idrici, gestisce delle vasche di sedimentazione poste in uscita allo scarico del lavaggio automezzi. Al fine di evitare un'eventuale contaminazione delle acque di scarico, le vasche sono soggette ad una pulizia semestrale volta ad eliminare i fanghi di sedimentazione accumulati sul fondo delle vasche stesse. I fanghi sono gestiti e smaltiti come rifiuto attraverso trasportatori smaltitori autorizzati come specificato nella procedura di gestione rifiuti PER.02.PR *Gestione rifiuti*. Il controllo degli scarichi al fine del rispetto dei limiti legislativi ammessi, è effettuato a cadenza biennale dalla società SMAT, ente gestore delle acque dell'area metropolitana torinese. L'azienda assicura l'accesso degli ispettori addetti al controllo e verifica le operazioni di prelievo acque, come specificato nella procedura QUA.08.PR *Gestione prelievi e scarichi idrici*.

Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137 c.2, D.Lgs. n. 152/06)
Scarichi di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione (art. 137 c.3, D.Lgs. n. 152/06)
Superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali (art. 137 c.5, D.Lgs. n. 152/06)
Violazione del divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (art. 137 c.11 D.Lgs. n. 152/06)

#### b) gestione dei rifiuti





Ca.Nova S.p.A.si configura come produttore di rifiuti pericolosi e non pericolosi.  
I rifiuti prodotti in quantità maggiore sono costituiti principalmente da :

<b>RIFIUTO</b>	<b>PROVENIENZA</b>	<b>STOCCAGGIO</b>	<b>CER</b>
Pitture e vernici di scarto	Lavorazioni di carrozzeria	In fusti su bancale	080111*
Oli esausti	Officina meccanica, attività di manutenzione	In bidoni su bancale esterno	130205*
Fanghi di separazione olio/acqua	Impianto di lavaggio	In fossa sotto impianto lavaggio	130502*
Solventi esausti	Officina meccanica e carrozzeria	In bidoni su bancale esterno	140603*
Imballaggi misti	Magazzino ricambi, uffici, officina	In container dedicato in area esterna	150106
Imballaggi contenenti sostanze pericolose	Officina meccanica, attività manutenzione	In contenitori chiusi	150110*
Filtri olio	Manutenzione autobus	In fusti sotto tettoia	160107*
Batterie al Pb esauste	Manutenzione autobus	In contenitori specifici chiusi e sotto tettoia	160601*
Ferro e acciaio	Officina meccanica, carrozzeria, manutenzione	In container in area esterna	170405

I rifiuti prodotti sono posti in area di deposito temporaneo e smaltiti secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Al fine di ridurre la permanenza dei rifiuti nelle aree di deposito temporaneo sono pianificati frequenti smaltimenti.

Non vengono effettuati trasporti in conto proprio.

Le aree di deposito temporaneo, viste le numerose tipologie di rifiuti prodotti sono dislocate in punti diversi del sito che risultano chiaramente identificati mediante apposita cartellonistica. Le aree inoltre sono state predisposte al fine di garantire lo stoccaggio in condizioni di sicurezza.

Le analisi chimiche di classificazione dei rifiuti, qualora necessarie vengono affidate a laboratori esterni accreditati.

Ca.Nova S.p.A.ha effettuato l'iscrizione a SISTRI in qualità di produttore di rifiuti pericolosi e ha nominato un delegato all'utilizzo e alla custodia del dispositivo usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema e sono attribuiti i certificati per la firma elettronica.

Gestione rifiuti non pericolosi (art. 256 c.1 lett. a), D.Lgs. n. 152/06)
Gestione rifiuti pericolosi (art. 256 c.1 lett. b), D.Lgs. n. 152/06)
Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 1° periodo, D.Lgs. n. 152/06)
Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 2° periodo, D.Lgs. n. 152/06)



Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c.5, D.Lgs. n. 152/06)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, D.Lgs. n. 152/06)
Certificato di analisi per il trasporto di rifiuti nell'ambito del SISTRI (art. 260-bis c.6, D.Lgs. n. 152/06)

#### **c) gestione delle emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di Ca.Nova S.p.A. sono dovute principalmente alle seguenti tipologie di impianti e processi:

- fumi da verniciatura
- centrali termiche

Sono quindi presenti punti di emissione autorizzati.

Emissioni in atmosfera (art. 279 c.5, D.Lgs. n. 152/06)
---

#### **d) potenziale inquinamento del sito**

Nell'ambito del SGA sono state valutate possibili situazioni di emergenza ambientale che possono determinare la contaminazione del suolo, sottosuolo e rilasci in acqua.

Tali situazioni sono individuate nel dettaglio dal documento Piano di emergenza ambientale.

Omessa bonifica (art. 257 c.1, 1° periodo, D.Lgs. n. 152/06)
Omessa comunicazione inquinamento (art. 257 c.1, 2° periodo, D.Lgs. n. 152/06)
Omessa bonifica (art. 257 c.2, D.Lgs. n. 152/06)

#### **4. IDENTIFICAZIONE DEI PROTOCOLLI SPECIFICI**

All'esito della fase di ricognizione delle aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati ambientali sopra indicati, si è proceduto ad esaminare nel dettaglio il sistema di gestione ambientale al fine di identificare i principali protocolli rilevanti ai fini 231.



Il processo di "risk management" è stato sintetizzato in una tabella allegata alla presente Sezione Speciale in cui sono rappresentati i seguenti elementi:

1. Aspetti ambientali significativi in conformità alla norma UNI EN ISO 14001
2. Aspetti ambientali rilevanti ai fini dell'art. 25 *undecies* d.lgs 231/01
3. Indicazione dei Reati
4. Aree sensibili
5. Atti autorizzativi che disciplinano l'aspetto ambientale considerato
6. Procedure specifiche per il controllo degli aspetti ambientali
7. Procedure di sistema applicabili trasversalmente a tutti gli aspetti ambientali

La tabella è periodicamente verificata da QUA e eventuali modifiche e integrazioni sono comunicate all'OdV.

## 5. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE IN MATERIA AMBIENTALE

La struttura organizzativa di Ca.Nova S.p.A. sotto il profilo ambientale prevede un'articolazione di funzioni finalizzata a garantire le competenze tecniche in capo ai soggetti dotati di poteri necessari per l'espletamento dei propri doveri.

In particolare, la società attraverso un efficace sistema di deleghe e attribuzioni di compiti, nonché attraverso il diretto coinvolgimento di tutti i soggetti mira a creare un sistema coordinato di cooperazione tra le varie funzioni quale elemento fondamentale per la realizzazione della politica ambientale aziendale.

Al fine di garantire un efficace funzionamento del sistema di gestione ambientale sono stati identificati i ruoli ed i compiti di tutto il personale che dirige, svolge e controlla le attività aventi impatto sull'ambiente.

Di seguito sono descritti ruoli e compiti delle funzioni indicate nell'organigramma aziendale

<b>AMMINISTRATORE DELEGATO – LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	L'Amministratore delegato (A.D.) rappresenta la figura del legale rappresentante ai fini della materia ambientale.
<b>DELEGATO IN MATERIA AMBIENTALE</b>	Il Direttore Operativo (DOP) è destinatario di delega in materia ambientale per la gestione di tutti gli aspetti che hanno rilevanza nella suddetta materia per la società. A tale soggetto è attribuita la necessaria autonomia gestionale e finanziaria per l'espletamento dei propri doveri. Il delegato può avvalersi di figure specificamente designate per la gestione degli aspetti operativi.
<b>PREPOSTI IN AMBITO AMBIENTALE</b>	Soggetti che operano in ambiti operativi con specifici compiti in materia ambientale secondo quanto espressamente attribuito dagli specifici mansionari e secondo le modalità indicate nel SGA.
<b>ALTA DIREZIONE</b>	Funzione coincidente con l'Amministratore Delegato. L'Alta Direzione rappresenta la funzione di vertice dell'organigramma del SGA, stabilisce ruoli, responsabilità e autorità all'interno del SGA e assegna le risorse necessarie per attuare, mantenere e migliorare il sistema stesso.



<b>RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</b>	Collabora con DOP ed ha il compito di: <ul style="list-style-type: none"><li>• redigere, controllare, distribuire e archiviare la documentazione del S.G.A.</li><li>• verificare le procedure di sistema;</li><li>• supervisionare lo stato di attuazione del programma di miglioramento;</li><li>• pianificare il monitoraggio di sistema e comunicarne a DOP i relativi risultati.</li><li>• Organizzare il riesame della Direzione e redigerne il relativo verbale.</li></ul>
<b>DELEGATO SISTRI</b>	Soggetto dell'Ufficio Personale, cui sono associati i certificati elettronici contenuti del dispositivo USB, titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle schede SISTRI dei dati ricevuti.

## 6. FORMAZIONE

Al fine di garantire il rispetto della legislazione in materia ambientale ed il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, la società:

- assicura che il proprio personale e quello che svolge per suo conto dei compiti che possono causare impatti sull'ambiente abbia acquisito la competenza necessaria;
- definisce le necessità di formazione e addestramento del proprio personale e assicurarne l'erogazione;
- assicura che il proprio personale e quello che lavora per suo conto sia consapevole dei requisiti del sistema di gestione ambientale e delle proprie responsabilità nel rispetto e compimento di tali requisiti.

L'identificazione delle necessità formative delle funzioni aziendali, anche in base agli obblighi previsti dalla legislazione in materia ambientale, è effettuata PER in collaborazione con le funzioni aziendali con le modalità indicate nella specifica procedura.

Durante il processo di riesame QUA propone gli interventi di informazione, formazione e addestramento ritenuti necessari.

Il Programma di formazione contiene indicazioni in merito ai contenuti, alle scadenze, ai partecipanti ed ai docenti.

QUA verifica periodicamente lo stato di avanzamento del Programma di formazione.

Tutta l'attività di formazione e addestramento è documentata attraverso apposite registrazioni.

La procedura PER.01.PR "*Competenze e formazione del personale*" indica le modalità di valutazione dell'apprendimento e dell'efficacia della informazione, formazione e addestramento.

Gli argomenti della formazione riguardano, in generale:

- i contenuti specifici di procedure, istruzioni operative e disposizioni aziendali in merito alla gestione degli aspetti ambientali significativi;
- i limiti autorizzativi e le relative soglie interne di allarme che non devono mai essere superati per i parametri ambientali pertinenti;
- le procedure da mettere in atto in caso di emergenze ambientali.

## 7. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

L'individuazione e la segnalazione di non conformità all'interno dei processi che caratterizzano le attività dell'Organizzazione sono fondamentali per il miglioramento del SGA: le azioni correttive costituiscono dei provvedimenti per correggere condizioni pregiudizievoli per l'ambiente e per



evitare il ripetersi mentre le azioni preventive sono provvedimenti per eliminare potenziali rischi per l'ambiente.

La responsabilità per l'individuazione di non conformità reali o potenziali è di tutto il personale di Ca.Nova S.p.A. ed in particolare di coloro che esercitano delle attività di gestione o di controllo che possono generare impatti significativi sull'ambiente.

Le eventuali non conformità riscontrate nello svolgimento delle attività sono oggetto di analisi al fine di individuarne le cause e porre in atto le necessarie azioni correttive e preventive.

Le cause fondamentalmente possono ricondursi a

- incidenti, emergenze, guasti, anomalie;
- inadeguatezza di impianti, sistemi di gestione e di controllo;
- comportamenti fuori standard;
- errori, omissioni, carenze procedurali o formali.

Ca.Nova S.p.A. ha predisposto un'apposita procedura, QUA.03.PR "*Gestione non conformità, azioni correttive e preventive, gestioni reclami e contestazioni*", per definire le modalità e responsabilità per il trattamento e l'analisi delle non conformità e per la conseguente definizione delle opportune azioni correttive e preventive finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno generato le non conformità stesse.

Le non conformità riscontrate ed il loro trattamento - a partire dalla segnalazione iniziale, alle azioni correttive e preventive individuate, alle modalità e tempistiche di realizzazione e alla verifica della loro efficacia - vengono registrate con le modalità individuate dalla procedura.

## **8. LE MODALITÀ DI CONTROLLO PREVISTE DAL SISTEMA DI GESTIONE E DAGLI ATTI AUTORIZZATIVI**

La valutazione dell'idoneità, dell'efficacia e dell'adeguatezza del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) alla politica ambientale, alla norma UNI EN ISO 14001:2004, nonché la verifica della corretta e costante applicazione dello stesso, avviene con specifiche attività di Audit e con il "Riesame da parte della Direzione".

Gli Audit effettuati possono essere interni ed esterni.

Gli Audit interni, di processo o di sistema vengono effettuati da personale qualificato come stabilito nella procedura QUA.04.PR "Audit interni".

In relazione ad eventuali audit esterni, la relativa documentazione viene custodita presso gli uffici di QUA.

Per una dettagliata analisi delle modalità di controllo si rimanda alla lettura delle procedure menzionate in cui si definiscono lo scopo, la frequenza, la metodologia, la responsabilità e i requisiti per l'esecuzione degli Audit e per il resoconto dei risultati.

Con il "Riesame della direzione", infine, viene analizzato il funzionamento di tutto il Sistema di Gestione Ambientale per verificarne l'adeguatezza alla realtà aziendale, l'efficacia e per individuare opportunità di miglioramento.

Il Riesame viene effettuato almeno una volta all'anno a meno che non venga ritenuto opportuno effettuarlo a intervalli più brevi anche solo in relazione a specifici aspetti.

Viene effettuato in ogni caso a seguito di eventi o situazioni che comportino mutamenti importanti riguardanti le attività, i processi, la struttura organizzativa o a seguito di gravi incidenti ambientali.

Il processo di Riesame può avvenire in una o più riunioni e si articola nelle seguenti fasi:

- fase di raccolta delle informazioni
- fase di esame, discussione e valutazione delle stesse
- fase conclusiva in cui sono definiti gli elementi di uscita e viene compilato e approvato il verbale del Riesame.



Per un'analisi più dettagliata si rinvia al Manuale del Sistema di Gestione Ambientale.

## **9. IL SISTEMA DI CONTROLLO PREVISTO DAL MODELLO: L'ORGANISMO DI VIGILANZA E LA DISCIPLINA DEI FLUSSI INFORMATIVI**

I sistemi di gestione predisposti da Ca.Nova S.p.A. prevedono la supervisione ed il controllo ad opera dell'Organismo preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del modello.

A tal fine devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni ed i documenti indicati nella procedura "*Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza*" cui si rimanda.

Dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni a cui si fa riferimento nelle singole procedure.

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa all'ambiente e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative interpellando eventualmente i soggetti interessati.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.

Nell'ambito dei suoi poteri potrà indire o partecipare, a sua discrezione, a riunioni specifiche con i soggetti deputati alla tutela dell'ambiente di cui dovrà essere redatto un verbale attestante l'attività svolta ed i soggetti partecipanti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire, secondo le modalità previste nella parte generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all'ambito della tutela ambientale.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo "Organismo di Vigilanza" della Parte Generale.

Allegato 1: Tabella "*Risk Management*"

**L'inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente sezione è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto disciplinato nella parte generale alla sezione "Sistema disciplinare".**